

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZ. VII ESECUZIONI IMMOBILIARI – G.E. DOTT. DANIELE BIANCHI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 853/15 R.G.E

CUSTODE GIUDIZIARIO: SOVEMO S.R.L. CON SEDE IN GENOVA, CORSO EUROPA, 139-

TEL: 010/5299253-FAX: 010/9998695-EMAIL: GENOVA@SOVEMO.COM

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

PRIMO ESPERIMENTO

IL SOTTOSCRITTO AVV. CARLO MARIA GALIBERTI, CON STUDIO IN GENOVA, VIA XX SETTEMBRE, 32/11, FAX 010 8900459 – PEC CARLOMARIA.GALIBERTI@ORDINEAVVGENOVA.IT, PROFESSIONISTA DELEGATO DAL TRIBUNALE DI GENOVA CON ORDINANZA DEL 9 MARZO 2017

AVVISA

CHE PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA, AULA 46, III PIANO SITO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI GENOVA, PIAZZA PORTORIA, 1, **IL GIORNO 03 APRILE 2018 ALLE ORE 14,00** DINANZI A SÉ AVRÀ LUOGO LA

VENDITA SENZA INCANTO

DEL SEGUENTE IMMOBILE:

LOTTO UNICO

PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO SITO IN LAVAGNA, PROVINCIA DI GENOVA, VIA NATALE PAGGI CIV. 73 INT. 5, PIANO PRIMO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 2, MAPPALE 996, SUBALTERNO 5, CATEGORIA A/3, CLASSE 5, COMPOSTO DA VANI 4,5 VANI, SUPERFICIE CATASTALE: TOTALE 73 M2, ESCLUSE AREE SCOPERTE 65 M2; POSTO AL PIANO 1, RENDITA EURO 464,81. LO STESSO CONFINA, CON RIFERIMENTO AL NORD E PROSEGUENDO IN SENSO ORARIO, A NORD-EST CON APPARTAMENTO DISTINTO CON L'INTERNO 1, A SUD-EST IN PARTE CON VANO SCALA E IN PARTE CON APPARTAMENTO DISTINTO CON L'INTERNO 4, A SUD-OVEST E NORD-OVEST CON DISTACCO CONDOMINIALE. PER MIGLIORI INFORMAZIONI VEDERE RELAZIONE DI STIMA TECNICO INCARICATO: ARCH. GIOVANNA CRISTALLI PUBBLICATA

VALORE D'ASTA EURO € 146.000,00 (CENTOQUARANTASEMILA)

LE OFFERTE NON POTRANNO ESSERE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO RISPETTO AL PREZZO BASE COME SOPRA INDICATO E IN OGNI CASO NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO A TALE PREZZO E CHE LE OFFERTE VALIDE INFERIORI A TALE PREZZO SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO SE NON VI SIANO ALTRE OFFERTE E SE IL DELEGATO RITIENE CHE AD UNA VENDITA SUCCESSIVA NON SI POTRÀ OTTENERE UN PREZZO SUPERIORE.

ORARIO APERTURA BUSTE: GIORNO DELLA VENDITA 3 APRILE 2018 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 14,30.

DETERMINA LE SEGUENTI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: LE OFFERTE DI ACQUISTO IN BOLLO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN BUSTA CHIUSA MUNITA DI MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00 PRESSO LO STUDIO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO IN GENOVA, VIA XX SETTEMBRE, 32/11 DALLE ORE 8,30 ALLE 12,30 E DALLE ORE. 15,00 ALLE ORE 17,30 FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER IL LORO ESAME E PER LA VENDITA, AD ECCEZIONE DEL SABATO, A PENA DI INEFFICACIA DELL' OFFERTA MEDESIMA. SULLA BUSTA DOVRÀ ESSERE INDICATO ESCLUSIVAMENTE IL NOME DI CHI DEPOSITA MATERIALMENTE L'OFFERTA (CHE PUÒ ANCHE ESSERE PERSONA DIVERSA DALL'OFFERENTE), IL NOME DEL DELEGATO ALLA PROCEDURA E LA DATA DELLA VENDITA. NESSUNA ALTRA INDICAZIONE, NÉ NOME DELLE PARTI, NÉ NUMERO DELLA PROCEDURA, NÉ IL BENE PER CUI È STATA FATTA L'OFFERTA, NÉ L'ORA DELLA VENDITA O ALTRO, DEVE ESSERE APPOSTA SULLA BUSTA;

CONTENUTO DELL'OFFERTA L'OFFERTA DEVE CONTENERE:

- a) IL COGNOME, IL NOME, IL LUOGO, LA DATA DI NASCITA, IL CODICE FISCALE, IL DOMICILIO, LO STATO CIVILE, ED IL RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CUI ANDRÀ INTESTATO L'IMMOBILE (NON SARÀ POSSIBILE INTESTARE L'IMMOBILE A SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA). SE L'OFFERENTE È CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, DOVRANNO ESSERE INDICATI ANCHE I CORRISPONDENTI DATI DEL CONIUGE. SE L'OFFERENTE È MINORENNE, L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAI GENITORI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE;

- b) I DATI IDENTIFICATIVI DEL BENE PER IL QUALE L'OFFERTA È PROPOSTA;
- c) L' INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO CHE NON POTRÀ ESSERE, A PENA DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA, INFERIORE DI OLTRE UN QUARTO AL VALORE D'ASTA INDICATO NEL PRESENTE AVVISO.

IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI CHE NON POTRÀ COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE (CON SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE);

- d) L' ESPRESSA DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DELLA PERIZIA DI STIMA;

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'OFFERENTE E DEL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI;
- ORIGINALE DELLA PROCURA SPECIALE O COPIA AUTENTICA DELLA PROCURA GENERALE, NELL'IPOTESI DI OFFERTA FATTA A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE, CIOÈ DI AVVOCATO;
- COPIA SEMPLICE DELLA VISURA CAMERALE DELLA SOCIETÀ ATTESTANTE I POTERI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA OFFERENTE, RISALENTE A NON PIÙ DI TRE MESI, OVVERO COPIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CHE AUTORIZZI UN SOGGETTO INTERNO ALLA SOCIETÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA IN LUOGO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E ORIGINALE DELLA PROCURA SPECIALE O COPIA AUTENTICA DELLA PROCURA GENERALE RILASCIATE DA QUESTI ATTESTANTI I POTERI DEL SOGGETTO INTERNO DELEGATO.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: ALL'OFFERTA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL' OFFERENTE, NONCHÉ ESCLUSIVAMENTE UN ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DI ISTITUTO OPERANTE IN ITALIA, INTESATTO A "TRIBUNALE DI GENOVA ESECUZIONE IMMOBILIARE 853/15" DI IMPORTO PARI ALMENO AL 10 PER CENTO DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE OLTRE AD ALTRO ASSEGNO DI UN IMPORTO PARI AL 15% DELLA CAUZIONE A TITOLO DI ANTICIPO SPESE;

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART.571 C.P.C., L'OFFERTA PRESENTATA NELLA VENDITA SENZA INCANTO È IRREVOCABILE. SI POTRÀ

PROCEDERE ALL' AGGIUDICAZIONE AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON
COMPAIA IL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: LE BUSTE SARANNO APERTE, ALLA PRESENZA DEI SOLI
OFFERENTI, DELLE PARTI E DEI LORO AVVOCATI, IL GIORNO DELLA VENDITA ALL' ORARIO
SOPRA INDICATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AULA 46, III PIANO; QUALORA PER L'
ACQUISITO DEL MEDESIMO BENE SIANO STATE PROPOSTE PIÙ OFFERTE VALIDE, SI
PROCEDERÀ A GARA SULLA BASE DELL'OFFERTA PIÙ ALTA; NEL CORSO DI TALE GARA
CIASCUNA OFFERTA IN AUMENTO, DA EFFETTUARSI NEL TERMINE DI SESSANTA SECONDI
DALL'OFFERTA PRECEDENTE, NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A QUANTO INDICATO
NELL'AVVISO DI VENDITA; IL BENE VERRÀ DEFINITIVAMENTE AGGIUDICATO A CHI AVRÀ
EFFETTUATO IL RILANCIO PIÙ ALTO. SE LA GARA NON PUÒ AVERE LUOGO PER MANCANZA DI
ADESIONI DEGLI OFFERENTI, IL DELEGATO DISPORRÀ LA VENDITA A FAVORE DEL MIGLIORE O
PRIMO OFFERENTE, SALVO CHE IL PREZZO OFFERTO SIA INFERIORE AL VALORE D'ASTA
STABILITO NEL PRESENTE AVVISO DI VENDITA E VI SIANO ISTANZE DI ASSEGNAZIONE;
ALL'OFFERENTE CHE NON RISULTERÀ AGGIUDICATARIO LA CAUZIONE SARÀ IMMEDIATAMENTE
RESTITUITA;

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: IN CASO DI AGGIUDICAZIONE IL TERMINE PER IL
DEPOSITO DEL SALDO DEL PREZZO E DELLE SPESE SARÀ COMUNQUE QUELLO INDICATO
NELL'OFFERTA DALL'AGGIUDICATARIO. NELL' IPOTESI IN CUI SIA STATO INDICATO UN
TERMINE SUPERIORE A 120 GIORNI, IL VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO E DELLE SPESE
DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO COMUNQUE ENTRO DETTO TERMINE (SOGGETTO A SOSPENSIONE
FERIALE);

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

NELL'IPOTESI IN CUI IL PROCURATORE LEGALE, CIOÈ AVVOCATO, ABBIA EFFETTUATO L'OFFERTA E SIA
RIMASTO AGGIUDICATARIO PER PERSONA DA NOMINARE, DOVRÀ DICHIARARE AL DELEGATO NEI TRE
GIORNI SUCCESSIVI ALLA VENDITA IL NOME DELLA PERSONA PER LA QUALE HA FATTO L'OFFERTA,
DEPOSITANDO ORIGINALE DELLA PROCURA SPECIALE NOTARILE, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA
PROCURA GENERALE, RILASCIATE IN DATA NON SUCCESSIVA ALLA VENDITA STESSA.

10. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

IL CREDITORE CHE È RIMASTO ASSEGNATARIO A FAVORE DI UN TERZO DOVRÀ DICHIARARE AL DELEGATO, NEI CINQUE GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, IL NOME DEL TERZO A FAVORE DEL QUALE DEVE ESSERE TRASFERITO L'IMMOBILE, DEPOSITANDO LA DICHIARAZIONE DEL TERZO DI VOLERNE PROFITTARE, CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DA PUBBLICO UFFICIALE E I DOCUMENTI COMPROVANTI GLI EVENTUALMENTE NECESSARI POTERI ED AUTORIZZAZIONI. IN MANCANZA, IL TRASFERIMENTO È FATTO A FAVORE DEL CREDITORE. IN OGNI CASO, GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRESENTAZIONE DELL' Istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI:

1. SALVO QUANTO DISPOSTO SUB PUNTO 2), IL SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE (PARI AL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEDOTTA LA CAUZIONE PRESTATATA) DOVRÀ ESSERE VERSATO MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE DI PERTINENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ENTRO IL TERMINE INDICATO NELL' OFFERTA, OVVERO, QUALORA SIA STATO INDICATO UN TERMINE SUPERIORE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DALLA DATA DI VENDITA (SOGGETTO A SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE);
2. QUALORA L' IMMOBILE SIA GRAVATO DA IPOTECA ISCRITTA A GARANZIA DI MUTUO CONCESSO AI SENSI DEL T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646, RICHIAMATO DAL D.P.R. 21 GENNAIO 1976 N. 7 OVVERO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 1993 N. 385 (MUTUO FONDIARIO), L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ VERSARE DIRETTAMENTE ALL' ISTITUTO MUTUANTE, NEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO, LA PARTE DEL PREZZO CORRISPONDENTE AL CREDITO DELL'ISTITUTO PER CAPITALE, INTERESSI, ACCESSORI E SPESE DI PROCEDURA NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.2855 C.C., COSÌ COME INDIVIDUATA DAL DELEGATO. L'EVENTUALE SOMMA RESIDUA DOVRÀ ESSERE VERSATA CON LE MODALITÀ INDICATE SUB PUNTO 1); L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ TEMPESTIVAMENTE CONSEGNARE AL DELEGATO L'ORIGINALE DELLA QUIETANZA RILASCIATA DALL'ISTITUTO DI CREDITO;
3. QUALORA L'AGGIUDICATARIO, PER IL PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO FACCI RITORSO AD UN CONTRATTO BANCARIO DI FINANZIAMENTO CON CONCESSIONE DI IPOTECA DI PRIMO GRADO SULL'IMMOBILE ACQUISTATO, LE SOMME DOVRANNO ESSERE EROGATE NEL TERMINE

FISSATO PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO, DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO DI CREDITO MUTUANTE CON LE MODALITÀ INDICATE DAL DELEGATO MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE DI PERTINENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA, ANCHE NELL'IPOTESI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ QUINDI CONSEGNARE AL DELEGATO, L'ATTO DI ASSENSO AD ISCRIZIONE DI IPOTECA CON LA RELATIVA NOTA DI ISCRIZIONE E RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DELL'ATTO. CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL DECRETO SOTTOSCRITTO PER LA TRASCRIZIONE, IL DELEGATO PRESENTERÀ AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI ANCHE LA NOTA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA. CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 585, ULTIMO COMMA, C.P.C., IL DELEGATO NEL PREDISPORRE LA MINUTA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE INSERIRÀ LA SEGUENTE DIZIONE: "RILEVATO CHE IL PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEL BENE OGGETTO DEL PRESENTE DECRETO È AVVENUTO MEDIANTE EROGAZIONE DELLA SOMMA DI €***** DA PARTE DI ***** A FRONTE DEL CONTRATTO DI MUTUO A ROGITO ***** DEL ***** REP.*** E CHE LE PARTI MUTUANTE E MUTUATARIA HANNO ESPRESSO IL CONSENSO ALL'ISCRIZIONE DI IPOTECA DI PRIMO GRADO A GARANZIA DEL RIMBORSO DEL PREDETTO FINANZIAMENTO, SI RENDE NOTO CHE, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART.585 C.P.C., È FATTO DIVIETO AL CONSERVATORE DEI RR.II. DI TRASCRIVERE IL PRESENTE DECRETO SE NON UNITAMENTE ALL'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA DI CUI ALL'ALLEGATA NOTA". IN CASO DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE, E SEMPRE CHE L'ISTITUTO MUTUANTE NE ABBIÀ FATTO ESPRESSA RICHIESTA CON ATTO RITUALMENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA E TRASMESSO IN COPIA AL DELEGATO, LE SOMME EROGATE POTRANNO ESSERE RESTITUITE DIRETTAMENTE ALL'ISTITUTO DI CREDITO SENZA AGGRAVIO DI SPESE PER LA PROCEDURA;

4. NEL MEDESIMO TERMINE FISSATO PER IL VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO, L'AGGIUDICATARIO È TENUTO ANCHE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI FISCALI E TRIBUTARI CONSEGUENTI ALL'ACQUISTO DEL BENE, NONCHÉ DEI COMPENSI SPETTANTI A NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 227 DEL 2015 AL DELEGATO INCARICATO DELLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E DELLA

CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI. EGLI È DEL PARI TENUTO AD ANTICIPARE GLI IMPORTI DELLE IMPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI. L'IMPORTO COMPLESSIVO DI TALI ONERI ACCESSORI SARÀ TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO DAL DELEGATO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE. IL DELEGATO, UNITAMENTE AL DEPOSITO DELLA MINUTA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO, DEPOSITERÀ APPOSITA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ESATTO E TEMPESTIVO VERSAMENTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO DELLE SPESE E DEGLI ONERI ACCESSORI. LE SOMME A QUALUNQUE TITOLO VERSATE DALL'AGGIUDICATARIO SARANNO PREVENTIVAMENTE IMPUTATE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE E, QUINDI, AL PAGAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO. IL MANCATO VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE DI QUANTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (SIA A TITOLO DI SALDO DEL PREZZO, SIA A TITOLO DI ONERI ACCESSORI) COMPORTERÀ LA DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E LA PERDITA DELLA CAUZIONE;

PUBBLICITÀ

DELLA VENDITA SARÀ DATA PUBBLICA NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE FINO AL GIORNO DELLE VENDITE SUI SITI INTERNET WWW.ASTEGGIUDIZIARIE.IT, CAMBIOCASA.IT, GENOVAOGGINOTIZIE.IT, WWW.IMMOBILIARE.IT, WWW.ENTIETRIBUNALI.IT, WWW.GENOVA.REPUBBLICA.IT, NONCHÉ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

RENDE NOTO

- a) CHE LA VENDITA AVVIENE NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI I BENI SI TROVANO (ANCHE IN RELAZIONE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380) CON TUTTE LE EVENTUALI PERTINENZE, ACCESSIONI, RAGIONI ED AZIONI, SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE. LA VENDITA È A CORPO E NON A MISURA. EVENTUALI DIFFERENZE DI MISURA NON POTRANNO DAR LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO;
- b) CHE LA VENDITA FORZATA NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER VIZI O MANCANZA DI QUALITÀ, NÉ POTRÀ ESSERE REVOCATA PER ALCUN MOTIVO. CONSEGUENTEMENTE, L'ESISTENZA DI EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFFORMITÀ DELLA COSA VENDUTA, ONERI DI QUALSIASI GENERE IVI COMPRESI, AD

ESEMPIO, QUELLI URBANISTICI OVVERO DERIVANTI DALLA EVENTUALE NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ALLE LEGGI VIGENTI, SPESE CONDOMINIALI DELL'ANNO IN CORSO E DELL'ANNO PRECEDENTE NON PAGATE DAL DEBITORE, PER QUALSIASI MOTIVO NON CONSIDERATI, ANCHE SE OCCULTI E COMUNQUE NON EVIDENZIATI IN PERIZIA, NON POTRANNO DAR LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO, ESSENDOSI DI CIÒ TENUTO CONTO NELLA VALUTAZIONE DEI BENI;

- c) CHE PER GLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA URBANISTICO EDILIZIA, L'AGGIUDICATARIO, POTRÀ RICORRERE, OVE CONSENTITO, ALLA DISCIPLINA DELL'ART.40 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART.46 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380, PURCHÉ PRESENTI DOMANDA DI CONCESSIONE O PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO;
- d) CHE L'IMMOBILE VIENE VENDUTO LIBERO DA ISCRIZIONI IPOTECARIE E DA TRASCRIZIONI DI PIGNORAMENTI E SEQUESTRI CHE SARANNO CANCELLATE A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA;
- e) CHE, QUALORA L'AGGIUDICATARIO NON LO ESENTI, IL CUSTODE PROCEDERÀ ALLA LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE OVE ESSO SIA OCCUPATO DAL DEBITORE O DA TERZI SENZA TITOLO, CON SPESE A CARICO DELLA PROCEDURA SINO ALLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE;
- f) CHE L' ELABORATO PERITALE RELATIVO ALLA STIMA E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI POSTI IN VENDITA CON LA PRESENTE ORDINANZA SARÀ DISPONIBILE PER LA CONSULTAZIONE SUI SITI INTERNET SOPRA CITATI;
- g) CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE NON ESONERA GLI OFFERENTI DAL COMPIERE LE VISURE IPOTECARIE E CATASTALI;
- h) CHE MAGGIORI INFORMAZIONI, ANCHE RELATIVE ALLE GENERALITÀ DEL SOGGETTO PASSIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA, POSSONO ESSERE FORNITE DAL CUSTODE IN EPIGRAFE INDICATO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE;

AVVERTE

- a. CHE IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 624 BIS C.P.C., IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PUÒ, SENTITO IL DEBITORE, SOSPENDERE, PER UNA SOLA VOLTA, IL PROCESSO FINO A

VENTIQUATTRO MESI, SU ISTANZA DI TUTTI I CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO.
L'ISTANZA PUÒ ESSERE PROPOSTA FINO A VENTI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE
PER IL DEPOSITO DELLE OFFERTE D'ACQUISITO NEL CASO DI VENDITA SENZA INCANTO, O FINO A
QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INCANTO;

- b. CHE, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART.161 BIS DISP. ATT. C.P.C., IL RINVIO DELLA
VENDITA PUÒ ESSERE DISPOSTO SOLO CON IL CONSENSO DEI CREDITORI E DEGLI OFFERENTI CHE
ABBIANO PRESTATO CAUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 571 E 580 C.P.C.;
- c. CHE, QUALORA I CREDITORI A CARICO DEI QUALI SONO STATI PROVVISORIAMENTE POSTI GLI
ONERI ECONOMICI NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE PUBBLICITÀ NON PROVVEDANO AL
TEMPESTIVO VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO, LE PUBBLICITÀ NON SARANNO EFFETTUATE E CHE
SE CIÒ ACCADRÀ PER DUE VOLTE L' ESECUZIONE SARÀ DICHIARATA IMPROCEDIBILE.

GENOVA,

15/01/2018

IL PROFESSIONISTA DELEGATO AVV. CARLO M. GALIBERTI

.....